

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 246/21/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi (rubricati sub RG nn. 6281/10 e 6282/10, riuniti ex ad. 29 del D.lgs 546/92) il sig. Gi.Gi. ha impugnato il diniego espresso di autotutela relativo alla richiesta di sgravio delle cartelle di pagamento in oggetto, originate dal mancato riconoscimento di oneri deducibili e di oneri detraibili (recanti rispettivamente iscrizioni a ruolo per € 3.059,80=, per € 3.059,80 e per € 4.917,21=, disposte in esito a controllo formale ex art. 36 ter sulle dichiarazioni presentate per gli anni 2001, 2003 e 2005), deducendo, in sintesi, che:

- successivamente alla notifica delle cartelle ha proposto istanza di autotutela all'Ufficio di Abbiategrasso, allegando i documenti attestanti la deducibilità degli oneri;
- l'Ufficio in data 5.2.2010 ha notificato il provvedimento di diniego di autotutela, ignorando i documenti prodotti, comprovanti la sussistenza dei presupposti per la deduzione o per la detrazione di imposta;
- l'amministrazione finanziaria (circolare 198/S del 5.8.98), avvalendosi dell'istituto dell'autotutela, deve procedere d'ufficio all'annullamento degli atti in tutte le ipotesi in cui ne riscontri l'illegittimità e cioè, a titolo esemplificativo, nei casi di errore sul presupposto dell'imposta, mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, etc. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Abbiategrasso, costituitasi in giudizio, ha contestato quanto *ex adverso* esposto e dedotto, escludendo l'esperibilità nella fattispecie di un'autonoma tutela giurisdizionale, e concludendo per il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese.

* * *

La Commissione, esaminati gli atti, osserva quanto segue:

- l'impugnazione delle cartelle rappresentava l'unico mezzo idoneo a contestare sul piano giurisdizionale la pretesa impositiva. Peraltro le cartelle (notificate il 19.11.2006, il 7.1.2008 ed il 3.9.2009) si sono rese definitive e l'impugnazione in tale sede del diniego di autotutela permetterebbe al ricorrente di aggirare il termine decadenziale previsto dall'art. 21 del D.lgs 546/92 e di usufruire così di un'illegittima rimessione in termini;
- la Cassazione (sent. 11457/2010) ha escluso l'esperibilità di un'autonoma tutela giurisdizionale avverso l'atto con cui l'amministrazione manifesta il rifiuto di annullare un atto impositivo divenuto definitivo, sia per la discrezionalità propria dell'attività di autotutela, sia perché si darebbe ingresso in maniera inammissibile ad una controversia sulla legittimità di un atto ormai definitivo.

La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.